

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

il **Comune di Pompei**, C.F. 00495640633, con sede in Pompei (NA) alla Piazza Bartolo Longo n. 36, nella persona del Sindaco p.t., Carmine Lo Sapio (di seguito denominato Comune)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e, specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui *"Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale"*;
 - b) l'art. 119 secondo cui *"Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione"*;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. del 15.3.2024 n. 54, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e*

professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- nel 1997 il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO (CONF 208 VIII C), sulla base dei Criteri (iii)(iv)(v) ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale il Sito seriale n. 829 "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" con la motivazione che i siti rappresentano *"una testimonianza completa e vivente della società e della vita quotidiana in un momento preciso del passato e non trovano una realtà a loro equivalente in nessuna parte del mondo"*;

- il patrimonio archeologico del territorio riveste un ruolo di notevole rilievo nel panorama culturale italiano con ampie ricadute nel settore turistico nazionale e internazionale;

- il Comune di Pompei ed il Parco si pongono l'obiettivo di collaborare attivamente nell'ambito di progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- è interesse comune delle Parti coinvolte nel presente accordo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo, di interlocuzione e di sinergia fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale nel territorio vesuviano;
- i soggetti firmatari sono disponibili a collaborare ai fini della valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico del territorio di Pompei, ognuno secondo le proprie competenze e possibilità, dando vita a una sinergia condivisa che garantisca anche uno sviluppo turistico del territorio interessato e delle aree limitrofe;
- a titolo meramente esemplificativo, la realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali si configura come un'importante risorsa per l'economia del territorio, considerando la necessità di una maggiore integrazione e sinergia tra i vari soggetti, privati e pubblici, che vi operano al fine di creare nuovi itinerari e attrazioni nelle città e di qualificare l'offerta e la promozione;
- sussistono i fini istituzionali, gli interessi, le condizioni funzionali, tecniche e normative, affinché le Parti coinvolte possano concludere accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- il presente Protocollo non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo quello di realizzare sinergia ed integrazione tra le azioni poste in essere dalle Parti coinvolte.

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del Protocollo

Le parti, nel clima di reciproca collaborazione, e ciascuna per quanto di competenza, intendono attuare forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione, in modo congiunto, di un complessivo progetto di conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile, con la finalità di implementare e migliorare i servizi turistici offerti al territorio e realizzare un polo turistico di eccellenza e di favorire il coinvolgimento della comunità locale nella fruizione del patrimonio.

Art. 3 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di anni tre (3) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato espressamente, per iscritto, per un uguale periodo mediante atto scritto tra le parti. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, mediante comunicazione da inviare, almeno sessanta giorni prima, a mezzo pec.

Art. 4 - Coordinamento

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, è prevista l'istituzione di un tavolo di coordinamento, costituito dai sottoscrittori dello stesso o loro delegati.

Art. 5 - Obblighi delle parti

Le Parti si obbligano a:

- 1) favorire la sinergia e la collaborazione, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico e sociale sul territorio, anche per migliorare i servizi turistici offerti;
- 2) adottare ogni strumento utile a salvaguardare il patrimonio culturale e artistico;
- 3) valorizzare le professionalità artistiche, intellettuali e culturali, al fine di realizzare un polo culturale educativo e sociale di eccellenza;
- 4) favorire lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali, mirate a promuovere e a tutelare il patrimonio storico e artistico, fornendo il necessario supporto;
- 5) elaborare misure e piani di intervento per diffondere e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico italiano, al fine di rafforzare la comprensione del complesso panorama culturale italiano.
- 6) promuovere iniziative ad hoc per la valorizzazione e la fruizione consapevole del circuito archeologico vesuviano, in grado di mettere a sistema territorio, beni culturali e le attività presenti sul territorio.

Art. 6 - Integrazioni e modifiche

Il presente protocollo di intesa potrà essere integrato tramite singoli accordi integrativi/attuativi da stipularsi in forma scritta.

Tutte le modifiche al presente accordo devono essere effettuate in forma scritta e sottoscritte dalle parti.

Art. 7 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le Parti metteranno a disposizione per garantire la migliore riuscita delle attività di cooperazione, nell'ambito della presente Protocollo, dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Le modalità e i tempi della promozione, divulgazione e comunicazione dei risultati della collaborazione di cui al presente Protocollo saranno definiti congiuntamente tra le parti, ed i risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto le attività, fermo restando l'obbligo, a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Protocollo, che non possano risolversi mediante accordo tra le parti, il Foro competente è quello di Torre Annunziata.

Art. 9 - Registrazione e spese

Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il Comune di Pompei

Il Sindaco

Carmine Lo Sapio

